



CITTÀ DI AVERSA

Area LL.PP. - Ufficio Ambiente e Igiene Urbana

Piazza Municipio n. 35
Tel.081-5049176 Fax 081-8901201-081-9791606

Ordinanza 188 dell'8.07.2010
n. Albo 934 dell'8.07.2010

IL SINDACO

Premesso

-Che l'art. 192 T.U. vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido;

-Che l'articolo 192 del T.U. Ambiente intitolato "Divieto di abbandono" ed in particolare i commi 1 e 3 recitano testualmente:

"1.L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati."

"3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate."

- Al fine di impedire lo sversamento nelle aree private urbane e, comunque, i comportamenti descritti nel suddetto art.192, nonché al fine di evitare che le stesse aree si trasformino in depositi illegittimi e abusivi di rifiuti;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente e garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano

ORDINA

A tutti i soggetti di cui all'art.192 T.U. come sopra evidenziati relativamente alle aree esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso destinate e confinanti con il suolo pubblico ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi incolti o coltivati, di provvedere alla loro recinzione ed a rimuovere i rifiuti che eventualmente vi fossero depositati.

I soggetti tenuti a dare adempimento alle prescrizioni di cui sopra devono:

a)- recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente introdurre: la recinzione deve essere realizzata nel rispetto delle normative vigenti di aspetto decoroso con paletti in ferro e rete metallica rigida a trama fitta o con muretto e rete metallica. In entrambi i casi l'altezza complessiva non deve essere inferiore a m.2. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

b)-provvedere attraverso soggetti abilitati alla rimozione dei rifiuti, previa caratterizzazione del rifiuto e attribuzione dei relativi codici CER.

c)- tenere costantemente pulite le suddette aree in modo tale da assicurare l'igiene e il decoro dei luoghi.

A V V E R T E

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere alle disposizioni di cui sopra sono tenuti entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Comunale a dare dimostrazione di aver dato avvio formale alla procedura nel seguente modo:

a)- iter amministrativo previsto per la realizzazione della recinzione (Denuncia Inizio Attività o Permesso a costruire)

b)- iter per la caratterizzazione delle tipologie rifiuti depositati nell'area, previo sopralluogo ad opera di soggetti abilitati con l'assistenza dell'ARPAC.

In caso di inottemperanza, scaduto il termine, questo Ente senza ulteriore avviso né analoghi provvedimenti procederà direttamente all'esecuzione d'ufficio di tutto quanto descritto in precedenza incluso i costi di realizzazione della recinzione e quelli di rimozione e di conferimento e/o smaltimento. Oltre alle spese che sono a carico dei trasgressori, è prevista comunque l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981.

D I S P O N E

di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio per gg.15, mediante inserimento perenne nel sito Internet del Comune, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

D E M A N D A

al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza si intendono revocati i precedenti provvedimenti emanati per la disciplina della presente materia.

Dalla Casa Comunale, lì 02/07/2010

Si trascrive il testo degli articoli del T.U. contenenti il regime sanzionatorio

255. Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.